

LIBRERIA
N. ...
TRIALE

RIVISTA
DI
ANTROPOLOGIA

(ATTI DELLA SOCIETÀ ROMANA DI ANTROPOLOGIA I-XV)

Direttore: Prof. SERGIO SERGI

Vol. XXXII

Publicazione dell'Istituto Italiano di Antropologia
(Società Romana di Antropologia)



ISTITUTO DI ANTROPOLOGIA
DELLA UNIVERSITÀ DI ROMA
CITTA' UNIVERSITARIA

~~115~~
un. 2620 bis

ROMA
ISTITUTO ITALIANO DI ANTROPOLOGIA

1930-1931
XVI-XVII



ISTITUTO ITALIANO DI ANTROPOLOGIA

(Società Romana di Antropologia fondata nel 1893 da GIUSEPPE SERGI)

Consiglio Direttivo per il triennio 1938-1940

PRESIDENTE

S. E. Prof. GIUSEPPE TUCCI

VICE PRESIDENTI

Barone Prof. GIAN ALBERTO BLANC - S. E. Prof. RAFFAELE PETTAZZONI

CONSIGLIERI

Prof. BIASUTTI RINATO

Prof. MARRO GIOVANNI

Prof. CHECCHIA RISPOLI GIUSEPPE

Prof. PONZO MARIO

Prof. CORSO RAFFAELE

Prof. RELLINI UGO

Prof. FRASSETTO FABIO

Prof. VISCO SABATO

DIRETTORE TECNICO SEGRETARIO

Prof. SERGIO SERGI

VICE SEGRETARI

Prof. BAROCELLI PIERO

Prof. SABATINI ARTURO

AMMINISTRATORE

Prof. GENNA GIUSEPPE

Direttore responsabile della Rivista di Antropologia

Prof. SERGIO SERGI

L'ISTITUTO ITALIANO DI ANTROPOLOGIA

(SOCIETÀ ROMANA DI ANTROPOLOGIA)

STATUTO

Con R. Decreto 25 giugno 1937-XV, n. 1329, su proposta del Ministro per l'Educazione nazionale, la SOCIETÀ ROMANA DI ANTROPOLOGIA con sede in Roma fondata da GIUSEPPE SERGI il 4 giugno 1893 ha assunto la denominazione di ISTITUTO ITALIANO DI ANTROPOLOGIA.

Pubblichiamo qui il testo del decreto e dello statuto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Società romana di antropologia, con sede in Roma;

Vedute le proposte di modifica allo statuto, fatte dalla predetta Società;

Veduto il R. decreto-legge 21 settembre 1933-XI, n. 1333, convertito in legge con la legge 12 gennaio 1934-XII, n. 90;

Veduto il R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1803, convertito in legge con la legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 4;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Società Romana di antropologia, con sede in Roma, assume la denominazione di Istituto italiano di antropologia, e ne è approvato lo statuto annesso al presente Decreto e firmato, d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 25 giugno 1937-XVI.

f.to VITTORIO EMANUELE III
RE D'ITALIA



Art. 1 — La Società romana di antropologia, con sede a Roma, costituita il 4 giugno 1893, avente per oggetto lo studio dell'antropologia fisica, dell'etnologia, della psicologia sperimentale e comparata e della sociologia, assume la denominazione di Istituto italiano di antropologia.

Art. 2 — Gli scopi dell'Istituto vengono perseguiti mediante riunioni periodiche e straordinarie nelle quali sono svolte comunicazioni e discussioni dei soci intorno ad argomenti scientifici interessanti le predette discipline e con la pubblicazione annuale di una rivista denominata: « Rivista di Antropologia ».

Art. 3 — L'Istituto comprende soci ordinari, soci corrispondenti e soci onorari in numero indeterminato.

Il numero dei soci stranieri non potrà tuttavia superare la metà dei soci nazionali.

I soci ordinari sono tenuti al pagamento di una quota annua che verrà determinata dal Regolamento.

Art. 4 — Chiunque desidera divenire socio ordinario deve farne domanda al presidente per mezzo di due soci che lo propongono.

Il Consiglio di presidenza dell'Istituto decide sull'ammissione dei nuovi soci ordinari.

Art. 5 — La nomina a socio corrispondente può essere conferita dall'assemblea generale, su proposta del Consiglio di presidenza, ai cultori delle scienze aventi relazioni con gli scopi dell'Istituto, i quali dimorino fuori d'Italia.

Art. 6 — La nomina a socio onorario può essere conferita dall'Assemblea generale, su proposta del Consiglio di presidenza, a personalità eminenti nel campo scientifico, e a coloro che, in modo eccezionale, abbiano benemeritato dell'Istituto.

Le nomine dei soci onorari non possono aver corso senza l'assenso del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 7 — Il Ministro per l'educazione nazionale può revocare la nomina del socio a qualsiasi categoria appartenga, che si sia reso indegno o comunque incompatibile con gli interessi della Società.

Art. 8 — L'Istituto è retto da un Ufficio di presidenza, composto di un Presidente, due Vice-presidenti, otto Consiglieri, un Di-

I membri dell'Ufficio di presidenza durano in carica un triennio, il Presidente ed i Vice-presidenti non possono essere riconfermati nella stessa carica per il triennio successivo a quello della loro nomina. I Consiglieri sono confermabili soltanto per metà al termine del triennio. Tale metà viene computata sulla base del numero dei Consiglieri effettivamente in carica.

Il Direttore tecnico segretario, i Vice-segretari e l'Amministratore sono sempre confermabili.

Art. 9 — Il Presidente e i due Vice-presidenti sono nominati tra i soci ordinari dal Ministro per l'educazione nazionale.

Gli altri membri del Consiglio sono nominati dall'assemblea generale dei soci ordinari. Alla votazione possono partecipare anche i soci non residenti a Roma, mediante l'invio di apposita scheda.

Saranno nominati coloro che abbiano ottenuto la metà più uno dei voti, senza computare gli astenuti. Qualora nessuno dei candidati ottenga il numero dei voti favorevoli occorrenti per la nomina, il Presidente ne riferisce al Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 10 — Il Presidente e i due Vice-presidenti devono, entro tre mesi dalla comunicazione della propria nomina, prestare il primo nelle mani del Prefetto, i secondi nelle mani del Presidente, il giuramento accademico nella seguente formula:

« Giuro di essere fedele al Re, ai suoi Reali Successori ed al Regime Fascista, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato e di esercitare l'ufficio affidatomi con animo di concorrere al maggior sviluppo della cultura nazionale ».

Chi non ottempererà all'obbligo di cui al comma precedente, sarà dichiarato decaduto.

Art. 11 — Il Presidente rappresenta legalmente l'Istituto; ne presiede i lavori; convoca e dirige le adunanze dell'Ufficio di presidenza e dell'assemblea generale e ne fa eseguire le determinazioni; ordina le riscossioni e i pagamenti. In caso di assenza od impedimento è supplito dal Vice-presidente residente a Roma.

Art. 12 — Il Direttore tecnico segretario attende alla corrispondenza d'ufficio e alla conservazione degli atti, redige e conserva i verbali delle adunanze.

Egli è il direttore responsabile e il redattore della Rivista di an-



I Vice-segretari coadiuvano il Direttore tecnico segretario e lo suppliscono in caso di assenza o impedimento.

Art. 13 — L'Amministratore cura la riscossione delle entrate e la erogazione dei fondi dell'Istituto.

Prepara il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo, che debbono essere presentati all'Ufficio di presidenza per l'approvazione ed eseguisce tutte le deliberazioni di questo in materia di amministrazione.

Art. 14 — L'Ufficio di presidenza provvede alle iniziative e ai lavori di carattere scientifico e prende tutti quei provvedimenti che avrà riconosciuti utili al conseguimento degli scopi dell'Istituto; cura la esecuzione delle deliberazioni sociali; discute e approva i bilanci preventivi e rivede i consuntivi da presentare all'approvazione dell'Istituto; ammette i nuovi soci ordinari e propone all'Istituto le nomine dei soci onorari e dei soci corrispondenti, delibera gli eventuali provvedimenti di revoca da adottare nei confronti dei soci morosi e dei soci che non conformassero la loro azione alle esigenze dell'Istituto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e sono valide quando siano presenti almeno due terzi dei suoi componenti.

Art. 15 — L'Istituto tiene adunanze ordinarie annuali di carattere scientifico od amministrativo nell'epoca e con le norme che saranno fissate dal Regolamento.

Potranno essere indette adunanze straordinarie ogni volta che il presidente lo ritenga necessario.

Alle adunanze di carattere amministrativo intervengono soltanto i soci ordinari.

Le adunanze sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, ad eccezione di quanto è disposto negli articoli 16 e 24 del presente statuto.

Art. 16 — Le nomine dei soci corrispondenti ed onorari si fanno non più di due volte all'anno nel tempo che sarà determinato dal regolamento.

Saranno nominati coloro che abbiano riportato i due terzi del complessivo numero dei votanti senza computare gli astenuti.

Art. 17 — L'anno sociale e quello finanziario coincidono con

Per ciascun anno finanziario l'Assemblea generale nomina, fra i soci, tre revisori dei conti, dei quali due effettivi e uno supplente.

I revisori dei conti riferiscono per iscritto sull'andamento dell'Amministrazione.

Art. 18 — Il bilancio preventivo, approvato dall'Ufficio di presidenza, e il rendiconto consuntivo, corredato della relazione dei revisori dei conti, debbono essere presentati ogni anno dall'Ufficio di presidenza all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Art. 19 — L'Istituto provvede ai bisogni finanziari col ricavato delle quote annuali dei soci ordinari; dei redditi derivanti dalla vendita della Rivista di Antropologia e di altri eventuali proventi.

Art. 20 — I beni di pertinenza dell'Istituto debbono essere descritti in speciali inventari a cura dell'Amministratore.

Art. 21 — Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, da donazioni o comunque da destinarsi ad incremento del patrimonio devono, salvo il disposto del 2° comma del presente articolo, essere subito impiegate in titoli nominativi di Stato o garantiti dallo Stato.


Ogni diverso impiego delle somme di cui sopra, da farsi in vista dei bisogni dell'Istituto, deve essere approvato dall'assemblea dei soci e preventivamente autorizzato dal Ministro per l'educazione nazionale, salvo, ove occorra, l'autorizzazione Sovrana, ai sensi della legge 5 giugno 1850, n. 1037, sugli acquisti dei Corpi morali.

Le somme necessarie ai bisogni ordinari dell'Istituto debbono essere depositate previa autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale, presso una cassa di risparmio o altro Istituto di credito di notoria solidità, presso il quale saranno pure depositati in custodia i titoli ed altri valori sociali.

Art. 22 — Entro il mese di dicembre di ogni anno il Presidente trasmetterà al Ministro per l'educazione nazionale un elenco dei premi da conferirsi o da mettersi eventualmente a concorso nell'anno successivo.

Ugualmente saranno trasmesse le relazioni delle Commissioni giudicatrici.

Art. 23 — Entro il mese di gennaio il Presidente trasmetterà al Ministro per l'educazione nazionale una relazione sull'attività svolta dall'Istituto nel corso dell'anno.



Art. 24 — Qualora si ritenesse opportuno di modificare il presente statuto, il Presidente sottoporrà le modificazioni alla votazione di una adunanza generale, previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza.

Tali modificazioni, specificatamente annunciate ai soci nell'avviso di convocazione dell'adunanza, dovranno essere votate con una maggioranza di due terzi dei voti dei soci presenti all'adunanza. La votazione non sarà valida se non sarà presente almeno un quinto dei soci ordinari iscritti.

La proposta di modificazione dello statuto sarà comunicata al Ministro per l'educazione nazionale per i provvedimenti di competenza.

Art. 25 — L'Istituto predisporrà uno schema di Regolamento per il proprio funzionamento interno, che sarà sottoposto all'approvazione del Ministro per l'educazione nazionale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
f.to BOTTAI.



CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ISTITUTO ITALIANO DI ANTROPOLOGIA

PER IL TRIENNIO 1938-40

PRESIDENTE

S. E. PROF. GIUSEPPE TUCCI

VICE PRESIDENTI

Barone Prof. GIAN ALBERTO BLANC - S. E. Prof. RAFFAELE PETTAZZONI

CONSIGLIERI

Prof. BIASUTTI RENATO

Prof. MARRO GIOVANNI

Prof. CHECCHIA RISPOLI GIUSEPPE

Prof. PONZO MARIO

Prof. CORSO RAFFAELE

Prof. RELLINI UGO

Prof. FRASSETTO FABIO

Prof. VISCO SABATO

DIRETTORE TECNICO SEGRETARIO

Prof. SERGIO SERGI

VICE SEGRETARI

Prof. BAROCELLI PIERO

Prof. SABATINI ARTURO

AMMINISTRATORE

Prof. GENNA GIUSEPPE





Certifico io sottoscritto Notaio Luca AMATO,
coadiutore temporaneo del Dott. Giancarlo MAZZA,
Notaio in Roma, con Studio in Via Aniene n.8, iscritto
nel Ruolo del Distretto di Roma, giusta delibera del
Consiglio Notarile in data 7 gennaio 1993, che la
presente copia è conforme al documento esibitomi
dall'interessato ed al medesimo restituito.
Roma, tre febbraio millenovecentonovantatre



ANTROPOLOGIA

IMPOSTA BOLLO VIRTUALE
AUTORIZZ. INT. FIN. ROMA
N. 76561/86 DEL 21-5-1987

Art. 23

Il Consiglio direttivo determina, previa consultazione della Assemblea generale, la quota sociale annuale a cui sono tenuti i soci ordinari fino a che la quota non sarà stabilita da un articolo del Regolamento.

Visto: Il Ministro per la Pubblica Istruzione
(f.to) GONELLA

STATUTO
DELL'ISTITUTO ITALIANO DI ANTROPOLOGIA
(approvato con Decreto 10 luglio 1947, n. 873)



STATUTO DELL'ISTITUTO ITALIANO DI ANTROPOLOGIA

REPUBBLICA ITALIANA

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

veduto lo Statuto dell'Istituto Italiano di Antropologia, con sede in Roma, approvato con R. D. 25 giugno 1937, n. 1329;

veduto il Decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 381, che ha abrogato le disposizioni del R. D. L. 26 settembre 1935, n. 1803, relative alla nomina dei Presidenti e dei Vice-presidenti delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti;

veduto il Decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 85, che ha abrogato la disposizione dell'art. 3 del R. D. L. 21 settembre 1933, n. 1333, che aveva sancito l'obbligo del giuramento accademico;

veduto lo schema del nuovo Statuto proposto dal Commissario del suddetto Istituto di Antropologia e approvato dall'Assemblea dei soci in una adunanza tenuta il 16 dicembre 1944;

udito il parere del Consiglio di Stato;

sulla proposta del Ministro per la Pubblica Istruzione;

decreta:

Art. 1

Lo Statuto dell'Istituto Italiano di Antropologia, con sede in Roma, approvato con R. D. 25 giugno 1937, n. 1329, è abrogato.

Art. 2

E approvato il nuovo Statuto dell'Istituto anzidetto, annesso al presente Decreto e firmato dal Ministro proponente.

Il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Italiana.

E fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, il 10 luglio 1947

n. 873

(f.to) DE NICOLA

(f.to) GONELLA

NOTA: Il riassunto del verbale della adunanza del 16 dicembre 1944, convocata dal Commissario straordinario prof. Sergio Sergi per l'approvazione dello Statuto, è stato pubblicato nel vol. XXXV a pag. 468 della « Rivista di Antropologia ».

Modifiche statutarie:

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1984, n. 966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 1985 riguardanti gli articoli 8, 9, 13 e 20.



STATUTO

Art. 1

L'Istituto Italiano di Antropologia continua, con funzione nazionale, le attività della Società Romana di Antropologia, fondata da Giuseppe Sergi, il 4 giugno 1893.

L'Istituto conserva e aggiunge in tutti i suoi atti, a ricordo delle origini e della continuità storica della Società Romana di Antropologia, il nome e l'insegna della lupa Capitolina nonché la data di fondazione di quella Società.

Art. 2

L'Istituto ha per oggetto lo studio della antropologia fisica, della etnologia, della psicologia sperimentale e comparata e della sociologia, cioè delle scienze che considerano l'uomo nei suoi attributi fisici e nelle sue manifestazioni psicologiche e sociologiche in ogni tempo e in ogni luogo nei suoi più diversi aggregati.

Art. 3

Gli scopi dell'Istituto vengono perseguiti con riunioni periodiche e straordinarie, nelle quali sono svolte comunicazioni e discussioni dei soci intorno ad argomenti scientifici che riguardano il campo delle scienze antropologiche e con la pubblicazione di una rivista denominata: *Rivista di Antropologia* che accoglie gli Atti dell'Istituto. La *Rivista di Antropologia* quale continuazione degli *Atti della Società Romana di Antropologia*, che ha pubblicati 15 volumi (1893-1910), ne conserva la numerazione e comincia con il volume XVI (1911). Al titolo della Rivista è aggiunto il sottotitolo *Atti della Società Romana di Antropologia* (volumi I-XV).

Art. 4

L'Istituto comprende soci ordinari, soci corrispondenti e soci onorari in numero indeterminato. I soci ordinari sono tenuti al pagamento di una quota annua che viene determinata dal Regolamento.

Art. 5

Chiunque desidera divenire socio ordinario deve fare domanda al Presidente, per mezzo di due soci che lo propongono.

Il Consiglio di Presidenza dell'Istituto decide sull'ammissione dei soci ordinari.

Art. 6

La nomina a socio corrispondente può essere conferita dall'Assemblea generale su proposta del Consiglio di Presidenza ai cultori delle scienze aventi relazione con gli scopi dell'Istituto, i quali dimorino fuori d'Italia.

Art. 7

La nomina a socio onorario può essere conferita dall'Assemblea generale, su proposta del Consiglio di Presidenza, a personalità eminenti nel campo scientifico e a coloro che in modo eccezionale abbiano bene meritato dell'Istituto.

Art. 8

(Quale modificato dal D.P.R. 24 ottobre 1984, n. 966, G.U. 28-1-1985, n. 23)

L'Istituto è retto da un Consiglio direttivo, composto di un Presidente, due Vice-presidenti, di cui uno almeno residente a Roma, otto Consiglieri, un Direttore tecnico-segretario, due Vice-segretari, un Amministratore.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica un triennio; il Presidente ed i Vice-presidenti possono essere confermati nella stessa carica per il triennio successivo a quello della loro nomina.

I Consiglieri sono confermabili soltanto per metà al termine del triennio.

Il Direttore tecnico-segretario, i Vice-segretari e l'Amministratore sono sempre confermabili.

Art. 9

(Quale modificato dal D.P.R. 24 ottobre 1984, n. 966, G.U. 28-1-1985, n. 23)

I membri del Consiglio sono nominati dall'Assemblea generale dei soci ordinari. Alla votazione possono partecipare anche i soci non residenti a Roma, mediante l'invio di apposita scheda.

Saranno nominati coloro che abbiano ottenuto la metà più uno dei voti, senza computare gli astenuti.

Le nomine del Presidente e dei Vice-presidenti saranno immediatamente comunicate al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.

Art. 10

Il Presidente rappresenta legalmente l'Istituto; ne presiede i lavori; convoca e dirige le adunanze del Consiglio direttivo e dell'Assemblea generale, in caso di assenza o di impedimento è supplito da uno dei Vice-presidenti.

Art. 11

Il Direttore tecnico-segretario attende alla corrispondenza di ufficio e alla conservazione degli atti, redige e conserva i verbali delle adunanze, delle quali fa eseguire le relative determinazioni. Egli è il Direttore responsabile ed il redattore della *Rivista di Antropologia* e custodisce la Biblioteca sociale.

I Vice-segretari coadiuvano il Direttore tecnico-segretario e lo suppliscono in caso di assenza.

Art. 12

L'Amministratore cura la riscossione delle entrate e la erogazione dei fondi dell'Istituto.

Prepara il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo, che debbono essere presentati al Consiglio direttivo per l'approvazione ed eseguisce tutte le deliberazioni di questo in materia di amministrazione.



Art. 13

(Quale modificato dal D.P.R. 24 ottobre 1984, n. 966, G.U. 28-1-1985, n. 23)

15 Il Consiglio direttivo provvede alla iniziativa e ai lavori di carattere scientifico; costituisce il Comitato di redazione della *Rivista di Antropologia*, e prende tutti quei provvedimenti che avrà riconosciuto utili al conseguimento degli scopi dell'Istituto; cura la esecuzione delle deliberazioni sociali; discute e approva i bilanci preventivi e rivede i consuntivi da presentare alla approvazione dell'Istituto; ammette i nuovi soci ordinari e propone all'Istituto le nomine dei soci onorari e dei soci corrispondenti; delibera gli eventuali provvedimenti di revoca, da adottare nei confronti dei soci morosi e dei soci che non conformassero la loro azione alle esigenze dell'Istituto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e sono valide quando siano presenti almeno due terzi dei suoi componenti.

Annualmente sarà presentata dal Consiglio una relazione sull'attività svolta dall'Istituto, relazione che sarà inviata al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali a documentazione della partecipazione dell'Istituto al movimento scientifico.

Art. 14

L'Istituto tiene adunanze ordinarie annuali di carattere scientifico ed amministrativo nell'epoca e con le norme che sono fissate nel Regolamento.

Potranno essere indette adunanze straordinarie ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario.

Alle adunanze di carattere amministrativo intervengono soltanto i soci ordinari.

Le adunanze sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, ad eccezione di quanto è disposto negli artt. 15 e 21 del presente Statuto.

Art. 15

Le nomine dei soci corrispondenti ed onorari si fanno non più di due volte all'anno, nel tempo che sarà determinato dal Regolamento. Saranno nominati coloro che abbiano riportato i due terzi del complessivo numero dei votanti, senza computare gli assenti.

Art. 16

L'anno sociale e quello finanziario coincidono con quello solare.

Per ciascun anno finanziario l'Assemblea generale nomina tra i soci tre revisori dei conti, dei quali due effettivi e uno supplente.

I revisori dei conti riferiscono per iscritto sull'andamento dell'amministrazione.

Art. 17

Il bilancio preventivo, approvato dal Consiglio direttivo, ed il rendiconto consuntivo, corredato della relazione dei Revisori dei conti, debbono essere presentati ogni anno dal Consiglio direttivo all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 18

L'Istituto provvede ai suoi bisogni ordinari con il ricavato delle quote annuali dei soci ordinari, dei redditi derivati dalla vendita della *Rivista di Antropologia* e di altri eventuali proventi.

Art. 19

Ogni provvedimento circa l'impiego delle somme di cui dispone l'Istituto deve essere approvato dall'Assemblea dei soci.

Le somme che superano le necessità di ordinaria amministrazione dell'Istituto debbono essere depositate presso un Istituto di credito di notoria solidità presso il quale saranno pure depositati i titoli ed altri valori sociali.

Art. 20

(Quale modificato dal D.P.R. 24 ottobre 1984, n. 966, G.U. 28-1-1985, n. 23)

Non oltre il mese di aprile di ogni anno il Presidente trasmette al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali una relazione sull'attività dell'Istituto nell'anno precedente.


Art. 21

Il presente Statuto può essere modificato su proposta del Consiglio direttivo o di almeno dieci soci. Il Presidente sottopone le proposte di modifiche alla votazione di una adunanza generale, previa deliberazione del Consiglio direttivo.

Tali modifiche, specificamente annunciate ai soci nell'avviso di convocazione dell'adunanza, dovranno essere approvate con la maggioranza di due terzi dei soci che prendono parte alla votazione. La votazione non sarà valida se ad essa non parteciperà almeno un quinto dei soci ordinari iscritti.

Art. 22

Le norme per l'attuazione delle disposizioni dello Statuto e per il funzionamento interno dell'Istituto sono stabilite in un Regolamento. Le modifiche al Regolamento sono sottoposte all'approvazione di un'adunanza generale secondo le norme del secondo capoverso dell'art. 21.



Certifico ho sottoscritto Notaio Luca AMATO,
coadiutore temporaneo del Dott. Giancarlo MAZZA,
Notaio in Roma, con Studio in Via Aniene n.8, iscritto
nel Ruolo del Distretto di Roma, giusta delibera del
Consiglio Notarile in data 7 gennaio 1993, che la
presente copia è conforme al documento esibitomi
dall'interessato ed al medesimo restituito.
Roma, tre febbraio millenovecentonovantatre



STATUTO
NOTARILE
DISTRETTO DI ROMA